

**CONVENZIONE
PER L'OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI E PRODOTTI DI INVESTIMENTO
ASSICURATIVI A CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE**

TRA

Università degli Studi di Foggia (di seguito denominata "**Università**") con sede legale in Via Antonio Gramsci, n° 89, 71122 Foggia (FG), Partita IVA n. 03016180717 rappresentata dal **Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio**, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

-da una parte-

E

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 – P.IVA 03740811207, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione alla Sezione I al n.1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, indirizzo PEC unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it (di seguito denominata "**UNIPOLSAI**"), rappresentata da **Responsabile Convenzioni Stefano Cigna**, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

UNISALUTE S.p.A., con sede legale in Via Larga n. 8, 40138 Bologna, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale 03843680376, partita IVA unica di Gruppo 03740811207, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00084 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo n. 046, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito "**UNISALUTE**")

UNIPOLSAI e UNISALUTE saranno di seguito definite, singolarmente o congiuntamente, come "**Società**".

-dall'altra parte-

L'Università, UNIPOLSAI e UNISALUTE saranno di seguito definite congiuntamente come le "**Parti**" (e ciascuna, singolarmente, come una "**Parte**").

PREMESSO CHE:

- nell'ambito delle iniziative assunte a favore dei soggetti meglio definiti al successivo art. 3 "Destinatari", l'Università intende fornire ad essi l'opportunità di sottoscrivere prodotti assicurativi e prodotti di investimento assicurativi a condizioni economiche agevolate;
- ciascuna Società ha offerto all'Università la possibilità di riservare ai predetti Destinatari prodotti assicurativi e prodotti di investimento assicurativi a condizioni economiche agevolate;
- L'Università ha manifestato il proprio interesse all'offerta proposta;
- con la presente convenzione (di seguito, "**Convenzione**"), le Parti intendono definire le coperture assicurative oggetto di agevolazione (di seguito, "**Prodotti**") e le relative condizioni economiche applicate, annullando e sostituendo, per l'effetto, qualsiasi altra eventuale convenzione precedentemente stipulata tra le Parti stesse avente il medesimo oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE
CONVENZIONE

Art.1

Premesse e Allegato

- 1.1 Le Premesse e l'Allegato – “Allegato Tecnico” (di seguito, “**Allegato**”) formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2 L'Allegato è composto dalle seguenti Sezioni:
- Sezione 1 – Elenco Sedi
 - Sezione 2 – Agenzie accreditate
 - Sezione 3 – Ambiti di bisogno e modalità di applicazione
 - Sezione 4 – Destinatari e Specifiche gestionali
 - Sezione 5 – Accordo regolante il processo di trattenuta in busta paga
 - Sezione 6 – Documento Sinottico

Art. 2

Oggetto della Convenzione

- 2.1 Con la presente Convenzione, ciascuna Società si impegna ad offrire ai Destinatari di cui al successivo art.3 i rispettivi Prodotti individuati nell'Allegato, alle condizioni economiche e con le modalità indicate nella Sezione 3 dell'Allegato stesso.

La documentazione precontrattuale e contrattuale di ciascun Prodotto è disponibile in tutte le Agenzie UNIPOLSAI/UNISALUTE ed è consultabile sul sito internet istituzionale di ognuna delle rispettive Società.

- 2.2 I Prodotti possono essere sottoscritti, previa consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale, presso le Agenzie indicate nella Sezione 2 dell'Allegato, ed i relativi premi devono essere corrisposti con i mezzi di pagamento precisati nella Sezione 3 dell'Allegato, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare vigente in materia.

Art. 3

Destinatari

- 3.1 Si intendono destinatari della presente Convenzione (di seguito, “**Destinatari**”) i seguenti soggetti:
- a) personale docente e non docente in servizio attivo a tempo determinato e indeterminato dell'Università degli Studi di Foggia, operante presso le sedi di cui alla Sezione 1 dell'Allegato;
 - b) personale in quiescenza (già dipendenti dell'Università degli Studi di Foggia);
 - c) coniuge/soggetto unito civilmente superstite, dei soggetti di cui ai punti a) e b);
 - d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti a), b) e c);
 - e) conviventi di fatto dei soggetti di cui ai punti a) e b).

Resta inteso che:

per i Prodotti di Responsabilità Civile Auto e altri rischi della circolazione Auto, Ciclomotori e Motocicli, i Destinatari, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dalla Convenzione, dovranno risultare anche proprietari dei veicoli assicurabili.

Art 3-bis

Requisiti di accesso alle agevolazioni

Per la stipula o il rinnovo dei Prodotti alle condizioni previste in Convenzione, i Destinatari dovranno produrre la seguente documentazione (fermo, comunque, il rispetto di quanto previsto nelle norme tecniche assuntive, tempo per tempo vigenti, di ciascun Prodotto offerto in Convenzione):

- per personale in servizio attivo, sarà necessario esibire i seguenti documenti:
 - documento attestante il rapporto lavorativo in essere con l'Università: (a titolo esemplificativo: badge aziendale o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di stato in servizio, etc.) valido per l'anno in corso, o, in alternativa, fornire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con firma autografa autenticata da pubblico ufficiale (*).
- per personale in quiescenza, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
 - autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (stato in quiescenza).
- per il coniuge superstite, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
 - autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti.
- per i familiari conviventi di personale in servizio attivo, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
 - lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (stato di familiare convivente);
 - documento attestante il rapporto lavorativo in essere del familiare con l'Università: (a titolo esemplificativo: badge aziendale o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di stato in servizio, etc.) valido per l'anno in corso, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con firma autografa autenticata da pubblico ufficiale (*).
- per i familiari conviventi di personale in quiescenza, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
 - lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (stato di familiare convivente);
 - autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa allo stato, del familiare, di pensionato dell'Università.
- per i familiari conviventi dei soggetti di cui al punto c), sarà necessario fornire i seguenti documenti:
 - autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti.
- per i conviventi di fatto di personale in servizio attivo, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
 - lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (convivenza di fatto e residenza);
 - documento attestante il rapporto lavorativo in essere del familiare con l'Università: (a titolo esemplificativo: badge aziendale o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di stato in servizio, etc.) valido per l'anno in corso, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con firma autografa autenticata da pubblico ufficiale (*).
- per i conviventi di fatto di personale in quiescenza, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
 - lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (convivenza di fatto e residenza);
 - autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa allo stato, del familiare, di pensionato dell'Università.

Qualora i Destinatari non attestino i predetti requisiti, ciascuna Società applicherà, senza agevolazioni, le condizioni tariffarie in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo dei rispettivi Prodotti.

Non verranno accettate autocertificazioni che non contengano anche il consenso espresso del dichiarante a che la Società alla quale viene presentata possa richiedere conferma scritta agli enti

detentori della veridicità dei dati e delle informazioni oggetto di quanto dichiarato, onde verificarne la corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(*) L'autenticazione della sottoscrizione è redatta, ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente pubblico addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Art. 4

Clausola di salvaguardia

- 4.1 L'Università è estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra i Destinatari ed ognuna delle Società. Parimenti, ciascuna Società è estranea al rapporto giuridico intercorrente fra i Destinatari e l'Università.

Art. 5

Durata

- 5.1 La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Università, ed avrà durata indeterminata fatte salve le previsioni e le facoltà di cui al successivo articolo 7.

Art.6

Aggiornamenti e modifiche dei Prodotti

- 6.1 Come meglio precisato nell'Allegato, l'intera gamma dei Prodotti offerti in Convenzione è soggetta a periodici aggiornamenti e/o modifiche da parte delle Società, che troveranno immediata applicazione.

Art. 7

Recesso e cessazione di efficacia della Convenzione. Effetti sui contratti.

- 7.1 Ciascuna delle Parti ha facoltà di recesso, che dovrà essere comunicato alle altre Parti mediante raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di 90 giorni.
- 7.2 Il recesso e l'eventuale cessazione di efficacia della Convenzione non influiranno sull'efficacia e continuità dei singoli contratti in vigore, i quali manterranno invariate le condizioni tariffarie previste dalla presente Convenzione già maturate alla data del recesso, ma comunque non oltre la scadenza dei contratti stessi.
- 7.3 In caso di cessazione di efficacia per qualsiasi causa della presente Convenzione, ciascuna Società applicherà all'eventuale rinnovo dei singoli contratti, successivo alla cessazione dell'efficacia della presente Convenzione, le condizioni tariffarie in vigore al momento del rinnovo, senza le agevolazioni previste dalla cessata Convenzione. Sarà cura dell'Università comunicare ai Destinatari della Convenzione, con un congruo preavviso, la data di cessazione di efficacia della Convenzione stessa.

Art. 8

Utilizzo Segni Distintivi

- 8.1 Ciascuna Società autorizza l'utilizzo dei propri segni distintivi associati ai Prodotti per tutta la durata della Convenzione, esclusivamente per consentire la divulgazione della stessa ai Destinatari. L'Università contestualmente autorizza ciascuna Società e le relative Agenzie all'utilizzo dei propri segni distintivi, per tutta la durata della Convenzione, esclusivamente per consentire la divulgazione della Convenzione ai Destinatari.
- 8.2 Altre forme di utilizzo dei propri segni distintivi dovranno essere espressamente autorizzate da ciascuna Società.
- 8.3 L'Università e ciascuna Società si danno atto e concordano che, salvo quanto espressamente previsto all'art. 8.1: (i) la presente Convenzione non configura in capo alle altre Parti alcuna autorizzazione all'utilizzo dei rispettivi segni distintivi; (ii) ogni diritto di utilizzo di cui al presente articolo viene concesso all'esclusivo scopo di identificare e pubblicizzare i Prodotti ai termini e condizioni previsti dalla presente

Convenzione; (iii) diverse ed ulteriori modalità di utilizzo dei segni distintivi saranno concordate di volta in volta in relazione ai singoli Prodotti; (iv) l'Università non avrà il diritto di occultare, cancellare, alterare, coprire o modificare i segni distintivi di ciascuna Società, che dovranno restare sempre ben visibili.

- 8.4 Le Parti si impegnano a cessare tempestivamente ogni utilizzo dei rispettivi segni distintivi al momento della scadenza ovvero della cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, della presente Convenzione.

Art. 9

Promozione e Comunicazione

- 9.1 Qualsiasi forma di promozione e comunicazione, diversa dall'utilizzo dei segni distintivi, come disciplinato all'Art.8, della presente Convenzione deve essere concordata tra le Parti.
- 9.2 Tutte le comunicazioni fra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate per iscritto e trasmesse mediante lettera raccomandata A/R o PEC, anticipata mediante telefax o posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati, i quali dovranno essere considerati come il domicilio scelto dalle Parti:

se a UNIPOLSAI e/o UNISALUTE:

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.

Viale dell'Unione Europea 3/B

20097 San Donato Milanese (MI)

Alla cortese attenzione della signora Antonella Bruschi Presenti

PEC: convenzioni.organizzazioni@pec.unipolsai.it

Telefono 02 5181 9599

Fax 02 5181 5412

se all'Università:

Università degli Studi di Foggia

Via Antonio Gramsci, n° 89,

71122 Foggia (FG)

alla cortese attenzione del Magnifico Rettore Prof Lorenzo Lo Muzio

Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento modificare il proprio indirizzo dandone comunicazione all'altra.

Art. 10

Protezione dei dati personali

- 10.1 Trattamento dei dati personali di terzi
- 10.1.1 Al momento della sottoscrizione della Convenzione, l'esecuzione della Convenzione non comporta il trattamento di dati personali di terzi.
- 10.1.2 Qualora l'esecuzione della Convenzione dovesse in seguito richiedere il trattamento di dati personali di soggetti terzi, le Parti si obbligano fin d'ora a concordare i necessari adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali tempo per tempo vigente, ad oggi rappresentata dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

10.2 Trattamento dei dati personali delle Parti

10.2.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che i dati personali riguardanti i rispettivi rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte del personale a ciò incaricato da ciascuna Parte, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e dei connessi adempimenti normativi.

Art. 11 Controversie

11.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente il Foro di Bologna.

Art. 12 Rinvio

12.1 Per quanto non previsto nella presente Convenzione o nella documentazione precontrattuale e contrattuale dei Prodotti, le Parti fanno rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

Firma Luogo e data Ente

Firma Luogo e data Unipolsai e Unisalute

Luogo _____ data _____

Luogo, 26 giugno 2024

**Università degli Studi di
Foggia
Lorenzo Lo Muzio**

**UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.
Convenzioni
Stefano Cigna**

**UniSalute S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Giovanna Gigliotti**

_____   